

REGOLAMENTO (CEE) N. 1363/92 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 1992****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 maggio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 24.